



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Al Segretario Generale

Decreto n. 612 20 MAG 2021

Oggetto: Ing. Michele LUISI – nuovo inquadramento a seguito di conciliazione innanzi all'Ispettorato territoriale del lavoro di Bari.

Visto il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*”.

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. Enti Pubblici non Economici e Funzioni Centrali.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”, che recepisce la direttiva 2000/60/CE, in particolare la parte terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai Distretti idrografici.

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017.

Visto il DPCM del 14/07/2017 – registrato alla Corte dei Conti il 10/08/2017 n.1682 – con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Vista la delibera n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente che approva lo Statuto delle Autorità di bacino distrettuale.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2018 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 giugno 2018 - recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla Legge n.183/89, all’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

del decreto n.294 del 25 ottobre 2016” con il quale è stata istituita l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale nonché fissata la dotazione organica definitiva.

Considerato che il citato DM 294/2016 dispone, all’art 3, che l’Autorità di bacino distrettuale subentra in tutti rapporti, attivi e passivi, delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/89, territorialmente corrispondenti relativi alle funzioni ad essa attribuite a far data dall’entrata in vigore dei DPCM di cui al comma 4, del citato art. 63.

Visti i contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato, sottoscritti rispettivamente in data 09/10/2012 e 09/10/2015, tra l’Ing. Michele LUISI e la soppressa Autorità di Bacino Interregionale della Puglia (ora confluita nell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale).

Visto il decreto segretariale n. 255/2019 con il quale è stato autorizzato il trasferimento ex art.30 del D.lgs 165/2001 del predetto dipendente c/o ASSET (Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Puglia) con decorrenza 01/04/2019.

Vista e recepita la conciliazione innanzi all’Ispettorato territoriale del lavoro di Bari del 18/03/2021 (il cui verbale - allegato al presente decreto - è stato trasmesso via mail in data 22/04/2021) tra l’Ing. Michele LUISI e l’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale/Autorità di bacino Puglia, con il quale è stata riconosciuta al citato dipendente la posizione giuridica D3 con decorrenza 10/10/2012 ed espressa rinuncia dell’Ing. Michele LUISI sia alle differenze retributive tra quanto percepito in virtù della posizione economica D1 e quanto avrebbe percepito con riferimento alla posizione economica D3 a partire dal 10/10/2012, sia ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale/ Autorità di bacino Puglia in relazione all’errato inquadramento nella categoria giuridica ed economica D1;

Considerato che, in virtù di progressione orizzontale l’Ing. Michele LUISI è stato inquadrato nella posizione economica D2 dal 1° gennaio 2016 e, pertanto, a seguito del riconoscimento della posizione giuridica D3 gli è riconosciuta, altresì, la posizione economica D4 dalla medesima data del 1° gennaio 2016, senza corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito in virtù della posizione economica D2 e quanto avrebbe percepito in virtù della posizione economica D4;

Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali nonché dei regolamentari di quest’Autorità di bacino

DECRETA

Art.1) E’ recepita la conciliazione effettuata innanzi all’Ispettorato territoriale del lavoro di Bari del 18/03/2021 (allegato verbale che costituisce parte integrante del presente decreto); in ragione della predetta conciliazione l’Ing. Michele LUISI dipendente a tempo indeterminato della soppressa Autorità di Bacino Interregionale della Puglia (ora confluita nell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale) e



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

trasferito, a decorrere dal 01/04/2019, in mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs 165/2001 c/o l'ASSET (Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Puglia), è inquadrato nella categoria giuridica D3, con decorrenza 10/10/2012 - senza corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito in virtù della posizione giuridico-economica D1 e quanto avrebbe percepito in virtù della posizione giuridico-economica D3.

Art.2) L'Ing. Michele LUISI è inquadrato nella posizione economica D4, a decorrere dal 1° gennaio 2016, senza corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito in virtù della posizione economica D2 e quanto avrebbe percepito in virtù della posizione economica D4.

Art.3) E' disposta la notifica del presente decreto all'Ing. Michele LUISI ed all'attuale amministrazione di appartenenza (ASSET) per gli adempimenti consequenziali successivi.

Art.4) E' autorizzata la pubblicazione del presente decreto sul sito web (Amministrazione Trasparente) di quest'Autorità di Bacino.

Il Segretario Generale
dott.ssa Vera Corbelli



Prot. 10716 del 18/3/2021



Ispettorato territoriale del lavoro di Bari
Processo Servizi all'Utenza
Team Conflitti ed Autorizzazioni 1
Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro
Procedura da remoto sulla Piattaforma *Microsoft Teams*

Rep. n. 504-506/2020 n. 25/2021

VERBALE DI CONCILIAZIONE

L'anno 2021 il giorno 18 marzo, alle ore 11.41 sono comparse entrambe le Parti, su piattaforma *Microsoft Teams* dai rispettivi domicili davanti alla COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE, istituita con Decreto n. 182 del 05/04/78, ricostituita con Decreti n. 1841 del 07/01/2011, n. 29 del 23/03/2017, n. 10 del 09/02/2018 e n. 4 dell'11/01/2021, dal Capo dell'Ispettorato Territoriale dell'ITL di BARI ai sensi dell'art. 410 e 411 c.p.c., e riunitasi anch'essa su piattaforma *Microsoft Teams* e così composta:

PRESIDENTE dott.ssa Silvia Ardua d'Alesio;

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (Cisal) dott.ssa Teresa Atlante;

RAPPRESENTANTE DEI DATORI DI LAVORO (Coldiretti) sig. Pasquale Saldarelli;

LE PARTI:

I LAVORATORI: signori Ing. Vito Caponio identificato con Patente di Guida n. AI7496431 (scadente il 13/05/2025), Ing. Stefania Geronimo, (rep.n. 25/2021), identificata con Patente di guida n. AB1012082 (scadente il 08/10/2024), Ing. Michele Luisi identificato con Carta di identità n. CA03304GY ed Ing. Pamela Milella, identificata con Carta di identità n. AS7072346, assistiti dall'avv. Giuseppe Palumbo, identificato con Carta di identità n.CA16232HV (scadente il 18/08/2031), ciascun documento mostrato in apertura di videoconferenza e corrispondente a quello inviato in copia con email ed acquisito agli atti;

Per il DATORE DI LAVORO: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale/Struttura dell'Autorità di Bacino Puglia, compare il Dirigente dott. Sergio Lubrano Lavadera identificato con Carta di Identità n. CA73788DZ (scadente il 09/08/2029), mostrata in apertura di videoconferenza e corrispondente a quella inviata in copia con email ed acquisita agli atti, giusta delega, prodotta in atti, del legale rappresentante, dott.ssa Vera Corbelli, nata a Verbicaro (CS) l'11 aprile 1958.

Le Parti, come sopra costituite, rese edotte dal Presidente, in apertura di videoconferenza sia sul trattamento dei dati personali che sul divieto di attivazione della funzione di registrazione della riunione, di scambio di file e messaggistica compaiono per la discussione delle controversie promosse congiuntamente con istanze acquisite dall'ITL in data 21/12/2020 e 04/02/2021 alle quali ha aderito l'Amministrazione convenuta con nota prot.n. 3709/2021 del 09/02/2021 acquisita in pari data dall'ITL.

Le Parti, congiuntamente, dichiarano di aver raggiunto l'accordo di seguito trascritto, nelle more della convocazione, e ne chiedono, pertanto, la ratifica della Commissione di Conciliazione nell'intesa di definire, bonariamente, le singole controversie insorte ed evitare, così, i conseguenti contenziosi giudiziari.

Premesso:

con l'approvazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. "Codice dell'Ambiente", è stata recepita la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) e si è provveduto a modificare l'impianto organizzativo ed istituzionale della legge n. 183/89, prevedendo l'istituzione dei distretti idrografici e la contestuale creazione delle Autorità di Bacino Distrettuali (artt. 63 e 64) che avrebbero dovuto sostituire le Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183, a far data dal 30 aprile 2006, ma che a seguito di provvedimenti legislativi sono state più volte prorogate; con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (art.51) è stato completamente modificato l'art. 63 del d.lgs 152/2006 e, dunque, sono state istituite, in ciascun distretto idrografico le Autorità di bacino Distrettuali, enti pubblici non economici;

l'art. 63 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, sostituito integralmente dal comma 2, dell'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ha soppresso le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, tra cui l'Autorità di bacino della Puglia, istituita con legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 19. emanata in attuazione della citata legge



la soppressione effettiva di tutte le Autorità di bacino, e ugualmente dell'Autorità di bacino della Puglia, è avvenuta il 17 febbraio 2017, con l'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2017, n. 27, che, tra l'altro, ha disciplinato, nella fase transitoria antecedente all'istituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali, l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino Distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge del 18 maggio 1989 n. 183;

con DPCM del 14 luglio 2017, registrato alla Corte dei Conti il 10 agosto 2017, n. 1682, ai sensi dell'art. 63 co. 7, del d.lgs 152/2006, la dott.ssa Vera Corbelli, già Segretario Generale dell'Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale.

il DPCM 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U. n. 135 del 13/06/2018) - emanato ai sensi dell'art. 63, c. 4 del decreto legislativo n. 152/2006 - sono state definitivamente istituite, quali enti di nuova istituzione, le Autorità di bacino Distrettuali (tra cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale);

nel distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, sono compresi i seguenti bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

premessi, altresì, che

- a) con nota pec del 18.12.2020 gli ex dipendenti Ing. Vito Caponio, Ing. Stefania Geronimo, Ing. Michele Luisi ed Ing. Pamela Milella, a patrocinio dell'avv. Giuseppe Palumbo, hanno rivendicato nei confronti dell'Autorità di bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale, quale successore ex lege dell'Autorità di Bacino della Puglia, il diritto alla regolarizzazione dell'intercorso rapporto di lavoro (errato inquadramento iniziale in D1 in luogo del più corretto D3, anche in relazione alle mansioni comandate ed effettivamente svolte), sotto il profilo retributivo e previdenziale, provvedendo a dare comunicazione formale dell'avvenuto adempimento agli attuali datori di lavoro (altre Pubbliche amministrazioni), presso i quali gli ex dipendenti sono transitati per mobilità.

In dettaglio:

Ing. Vito Caponio

"L'Ing. Vito Caponio è stato dipendente dell'Autorità di Bacino della Puglia, oggi divenuta ex lege Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, a far data dal 10.10.2012 avendo superato apposita procedura selettiva indetta con determinazione del Segretario generale del 02.04.2012.

L'Ing. Caponio, al pari di altri colleghi di lavoro, è stato mal inquadrato nella categoria D della declaratoria di cui al CCNL Enti locali, con posizione economica 1.

Invero, e più correttamente, l'Ing. Caponio andava inquadrato quantomeno nella categoria D, posizione economica 3, posto che ha sempre svolto le mansioni di Ingegnere presso la Segreteria tecnica operativa dell'AdB Puglia ed in particolare:

- a far data dall'assunzione ha disimpegnato le mansioni di ingegnere nell'ambito della attività relative alle convenzioni del Programma Operativo FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia 2007 - 2013 - Asse II - Linea di Intervento 2.3 - Azione 2.3.6 e, segnatamente, svolgendo l'attività di studio per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico pugliese con particolare riferimento alle aree del Gargano, coste joniche e salentine;

- a far data dal 22.09.2015 si è occupato delle attività ordinarie relative alla redazione di studi, pareri ed all'aggiornamento del PAI mediante l'esecuzione di rilievi topografici;

- ha svolto l'attività di componente di commissione di gara;

- ha svolto l'attività di assistente del direttore di esecuzione del contratto avente ad oggetto il rilievo geometrico e topografico relativo alle opere di attraversamento del reticolo idrografico della Regione Puglia e di direttore della esecuzione del Lotto 2 dell'ora detto contratto;

- ha svolto l'attività di collaudatore statico di struttura in cemento armato esistente sul torrente Carapellotto;

- ha svolto attività di componente di commissione provinciale per l'aggiornamento del PAI;

- a far data dal 27.01.2017 ha disimpegnato le mansioni di responsabile, sotto la supervisione del Segretario Generale, delle attività di valutazione del rischio idraulico attraverso opportune modellazioni matematiche, nonché della definizione dei pareri richiesti per la realizzazione di opere pubbliche con riferimento alla parte valliva dei bacini imbriferi del Torrente Candelaro e del Torrente Cervaro attinente ai territori di comuni della provincia di Foggia e di redazione di rilievi topografici;

- ha fatto parte del gruppo di lavoro per il monitoraggio quantitativo dei corpi idrici sotterranei - valutazione ed elaborazione dei dati 2016 - 2018.

Valga precisare che le mansioni disimpegnate dall'Ing. Caponio sono le medesime di quelle espletate da altri colleghi, correttamente inquadrati nella posizione economica 3, o addirittura superiore, della categoria giuridica D.



L'Ing. Caponio, in ragione delle competenze e qualifiche professionali possedute e delle mansioni assegnate svolte, ha diritto al corretto inquadramento, ab origine, nella categoria D, posizione economica 3, sia sotto il profilo giuridico e sia sotto il profilo economico."

Ing. Stefania Geronimo

"L'Ing. Stefania Geronimo è stata dipendente dell'Autorità di Bacino della Puglia, oggi divenuta ex lege Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, a far data dal 10.10.2012 avendo superato apposita procedura selettiva indetta con determinazione del Segretario generale del 02.04.2012.

L'Ing. Geronimo, al pari di altri colleghi di lavoro, è stata mal inquadrata nella categoria D della declaratoria di cui al CCNL Enti locali, con posizione economica 1.

Invero, e più correttamente, l'ing. Geronimo andava inquadrata quantomeno nella categoria D, posizione economica 3, posto che ha sempre svolto le mansioni di Ingegnere presso la Segreteria tecnica operativa dell'AdB Puglia ed in particolare:

- a far data dall'assunzione ha disimpegnato le mansioni nell'ambito della attività relative alle convenzioni del Programma Operativo FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia 2007 – 2013 – Asse II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.6 e, segnatamente, svolgendo l'attività di studio per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico pugliese con particolare riferimento alle aree del Gargano, coste joniche e salentine;
- a far data dal 10.10.2015 si è occupata delle attività ordinarie relative alla redazione di studi, pareri e aggiornamento del PAI;
- a far data dal 08.11.2016 ha disimpegnato le mansioni nell'ambito del gruppo di lavoro incaricato del monitoraggio quantitativo dei corpi idrici sotterranei - valutazione ed elaborazione dei dati 2016-2018;
- a far data dal 27.01.2017 ha disimpegnato le mansioni di responsabile dell'attività di valutazione del rischio idraulico attraverso opportune modellazioni matematiche, nonché della definizione dei pareri richiesti per la realizzazione di opere pubbliche con riferimento alla parte montana del bacino imbrifero del Torrente Candelaro attinente al territorio di comuni ricadenti nella Provincia di Foggia e le mansioni inerenti l'attività conoscitiva per la migliore definizione dei modelli idrogeologici applicabili in ambiente carsico e dei conseguenti monitoraggi possibili in presenza del necessario coordinamento del Piano di Gestione del rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- a far data dal 23.11.2017, unitamente ad altri colleghi ingegneri, ha svolto l'attività di progettista dell'intervento avente per oggetto l'affidamento della fornitura di beni (con lavori accessori di installazione) per la realizzazione di stazioni di monitoraggio di grandezze idrologiche.

Valga a precisare che le mansioni disimpegnate dall'Ing. Geronimo sono le medesime di quelle espletate da altri colleghi, correttamente inquadrati nella posizione economica 3, o addirittura superiore, della categoria giuridica D.

L'Ing. Geronimo, in ragione delle competenze e qualifiche professionali possedute e delle mansioni assegnate e svolte, ha diritto al corretto inquadramento, ab origine, nella categoria D, posizione economica 3, sia sotto il profilo giuridico e sia sotto il profilo economico."

Ing. Michele Luisi

"L'Ing. Michele Luisi è stato dipendente dell'Autorità di Bacino della Puglia, oggi divenuta ex lege Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, a far data dal 10.10.2012 avendo superato apposita procedura selettiva indetta con determinazione del Segretario generale del 02.04.2012.

L'Ing. Luisi, al pari di altri colleghi di lavoro, è stato mal inquadrato nella categoria D della declaratoria di cui al CCNL Enti locali, con posizione economica 1.

Invero, e più correttamente, l'ing. Luisi andava inquadrato quantomeno nella categoria D, posizione economica 3, posto che ha sempre svolto le mansioni di Ingegnere presso la Segreteria tecnica operativa dell'AdB Puglia ed in particolare:

- a far data dall'assunzione ha disimpegnato le mansioni nell'ambito della attività relative alle convenzioni del Programma Operativo FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia 2007 – 2013 – Asse II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.6 e, segnatamente, svolgendo attività di monitoraggio delle dinamiche meteo - marine di controllo dei fenomeni di erosione delle coste;
- a far data dal 15.05.2013 si è occupato, unitamente ad altri colleghi ingegneri e geologi, della redazione di uno studio di fattibilità avente ad oggetto la mitigazione della pericolosità geomorfologica a Lesina Marina;
- a far data dal 24.06.2013, unitamente ai medesimi colleghi, della progettazione preliminare degli interventi aventi ad oggetto la mitigazione della pericolosità geomorfologica a Lesina Marina;
- a far data dal 22.07.2013, unitamente a colleghi ingegneri e geologi, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa allo studio e monitoraggio di aree in dissesto geomorfologico nella regione Puglia: pericolosità da sprofondamento di cavità antropiche;



Ispettorato territoriale del lavoro

- a far data dal 10.09.2013 ha fatto parte dell'Ufficio di Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 148 del D.p.r. n. 207/2010, per i lavori relativi al dissesto geomorfologico nella regione Puglia: pericolosità da sprofondamento di cavità antropiche;

- a far data dal 27.01.2017 ha disimpegnato le mansioni di responsabile, sotto la supervisione del Segretario Generale, delle attività di valutazione del rischio idraulico attraverso opportune modellazioni matematiche, nonché della definizione dei pareri richiesti per la realizzazione di opere pubbliche con riferimento alla porzione del territorio della attinenti alla Provincia di Taranto per la parte del bacino imbrifero del Fiume Lato e di quelli minori sino al limite di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia (Bacino Fiume Bradano) e le mansioni di collaborazione alle attività POR PUGLIA 2014 – 2020 – Azione 5.1. – Sub. 5.1.4. relative all'intervento monitoraggio dei dissesti geomorfologici legati a fenomeni naturali e antropici ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico del territorio.

Valga precisare che le mansioni disimpegnate dall'Ing. Luisi sono le medesime di quelle espletate da altri colleghi, correttamente inquadrati nella posizione economica 3, o addirittura superiore, della categoria giuridica D.

L'Ing. Luisi, in ragione delle competenze e qualifiche professionali possedute e delle mansioni assegnate e svolte, ha diritto al corretto inquadramento, ab origine, nella categoria D, posizione economica 3, sia sotto il profilo giuridico e sia sotto il profilo economico."

Ing. Pamela Milella

"L'Ing. Pamela Milella è stata dipendente dell'Autorità di Bacino della Puglia, oggi divenuta ex lege Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, a far data dal 23.04.2012 avendo superato apposita procedura selettiva indetta con determinazione del Presidente del Comitato istituzionale n. 18 del 18.05.2009.

L'Ing. Milella, al pari di altri colleghi di lavoro, è stata mal inquadrata nella categoria D della declaratoria di cui al CCNL Enti locali, con posizione economica 1.

Invero, e più correttamente, l'ing. Milella andava inquadrata quantomeno nella categoria D, posizione economica 3, posto che ha sempre svolto le mansioni di Ingegnere presso la Segreteria tecnica operativa dell'AdB Puglia ed in particolare:

- a far data dall'assunzione ha disimpegnato le mansioni di ingegnere nell'ambito dello "Studio per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico interessare dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2005 nelle province di Bari e Brindisi", nell'ambito delle attività relative alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ed nelle attività istituzionali della Segreteria Tecnico Operativa dell'AdBP;

- a far data dal 10.05.2012 ha disimpegnato le mansioni di ingegnere nell'ambito delle attività relative alla convenzione del Programma Operativo FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia 2007 – 2013 – Asse II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.6, "Studio per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico pugliese, con particolare riferimento alle aree del Gargano, delle coste joniche e salentine della regione Puglia", come specificato da Determina del Segretario Generale n. 111 del 10.05.2012;

- a far data dal 05/08/2015 ha svolto le mansioni ricoperte dall'ing. Lia Romano (in aspettativa) in merito alla collaborazione con il segretario Generale delle attività del Programma Operativo FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia 2007 – 2013 – Asse II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.6 relative allo "Studio per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico pugliese, con particolare riferimento alle aree del Gargano, delle coste joniche e salentine della regione Puglia";

- a far data dal 08.09.2015 ha svolto l'attività di verifica della compatibilità al PAI di interventi di natura privata localizzati in diversi comuni delle province di Taranto e Foggia, come da Determina del Segretario Generale n. 278 del 08.09.2015 ;

- a far data dal 08.06.2016 ha svolto l'attività di responsabile tecnico e scientifico dell'intervento "Attività conoscitive per la migliore definizione dei modelli idrologici applicabili in ambiente carsico e dei conseguenti monitoraggi applicabili in ambiente carsico e dei conseguenti monitoraggi possibili in presenza del necessario coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia" (come da Determina del Segretario Generale n. 102 del 08.06.2016) ;

- a far data dal 23.11.2017, unitamente ad altri colleghi ingegneri, ha svolto l'attività di progettista dell'intervento avente per oggetto l'affidamento della fornitura di beni (con lavori accessori di installazione) per la realizzazione di stazioni di monitoraggio di grandezze idrologiche (come da Determina del Segretario Generale n. 212 del 23.11.2017);

- a far data dal 09.03.2018 ha svolto l'attività di valutazione del rischio idraulico dei comuni della Provincia di Lecce, con particolare riferimento alla definizione di pareri in merito a opere pubbliche ed aggiornamento del PAI (come da ordine di servizio prot. n. 2882 del 09/03/2018).

Valga precisare che le mansioni disimpegnate dall'Ing. Milella sono le medesime di quelle espletate da altri colleghi, correttamente inquadrati nella posizione economica 3, o addirittura superiore, della categoria giuridica D";

- b) con nota Pec prot. 4054 del 20.01.2021 l'Ispektorato territoriale del lavoro - Ufficio di conciliazione ha invitato l'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Autorità ad aderire alla richiesta di tentativo di conciliazione avanzata dagli ex lavoratori;
- c) con nota Pec prot. 3709 del 09/02/2021 Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nell'aderire alla richiesta di tentativo di conciliazione, dando avvio alla conseguente procedura amministrativa dinanzi all'Ispektorato territoriale del lavoro di Bari, ha evidenziato quanto segue:

"La richiesta di tentativo di conciliazione in argomento presuppone che i soprarichiamati dipendenti abbiano svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'Autorità di bacino come funzionari laureati (Ingegneri) con mansioni ascrivibili alla ex VIII qualifica funzionale di cui al D.P.R. 347/83. In particolare è evidenziato che, in ragione delle professionalità, delle responsabilità attribuite, dei compiti e delle funzioni assegnate, avrebbero avuto diritto - ab origine - all'inquadramento nella posizione giuridica D3/RAL.

In via preliminare, si eccipisce l'intervenuta prescrizione di tutte le richieste riferite o paramtrate a differenze retributive in ragione del decorso del termine quinquennale previsto dall'articolo 2948, n°4 c.c.

Sempre in via preliminare, occorre evidenziare che l'inquadramento dei predetti dipendenti nella categoria D1/RAL deriva dall'avvenuto superamento, da parte degli istanti, delle selezioni pubbliche indette per i succitati posti relativi alla suddetta categoria D1 (dapprima come posto a tempo determinato e successivamente, a seguito di stabilizzazione, a tempo indeterminato).

È, pertanto, indubbio che tale dovesse essere l'inquadramento iniziale, in considerazione del concorso superato dagli istanti relativo alla categoria D1/RAL e non un diverso concorso per l'accesso alla qualifica D3/RAL.

Si contestano, in ogni caso, integralmente le circostanze dedotte dagli istanti relativamente ad un erroneo inquadramento originario degli stessi nonché alla mancata rispondenza tra le mansioni effettivamente svolte e quelle previste dal contratto individuale di lavoro e dalla contrattazione collettiva per la categoria D1/RAL. Nella richiesta di tentativo di conciliazione presentata, infatti, si sostiene che l'Amministrazione avrebbe errato nell'inquadramento originario degli istanti; circostanza che implicherebbe il riconoscimento delle richieste mansioni superiori. Tale deduzione, tuttavia, è totalmente errata, in quanto le mansioni di inquadramento corrispondono esattamente a quelle dei posti disponibili presso l'Amministrazione al momento dell'assunzione e in relazione alle quali i dipendenti sono stati assunti in seguito di espletamento di pubblica selezione.

A riguardo si evidenzia che, come è noto, l'ordinamento professionale del personale dipendente rientrante nel comparto Regioni/Autonomie Locali (ora confluiti nel CCNL Funzioni Locali) è stato introdotto con il CCNL del 31 marzo 1999 con la specifica individuazione di quattro categorie (A, B, C, D) che hanno sostituito ed accorpato le precedenti otto qualifiche funzionali. L'obiettivo dichiarato della predetta revisione è stato quello di offrire una coerenza complessiva al sistema anche attraverso l'introduzione nel pubblico impiego degli analoghi modelli di flessibilità in uso nel settore privato e ritenuti essenziali al fine di garantire efficacia ed efficienza all'azione amministrativa e valorizzare adeguatamente le risorse umane. In particolare, in linea con gli obiettivi programmatici (art.2 CCCNL 31/03/1999) - riconducibili su un piano più generale alle analoghe finalità poste alla base della contrattualizzazione del pubblico impiego - il nuovo sistema di classificazione prevedendo, appunto, solo quattro categorie ha realizzato, evidentemente, una semplificazione della classificazione con il conseguente accorpamento in un'unica categoria delle mansioni ricondotte a distinte qualifiche al fine ultimo di realizzare, dunque, una maggiore flessibilità (essendo, infatti, esigibili tutte le mansioni proprie della categoria indipendentemente dalla originaria qualifica funzionale posseduta dal dipendente).

All'interno delle categorie B e D sono previsti (art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999 ed Allegato A al medesimo CCNL) alcuni specifici profili per i quali, in considerazione della maggiore rilevanza e complessità delle mansioni che li caratterizzano, il trattamento economico stipendiale iniziale, di accesso (dall'interno e dall'esterno), è stato fissato non in relazione alla posizione economica iniziale delle categorie B e D, e cioè in B1 e D1, ma in corrispondenza alla più elevata posizione economica B3 e D3.

A riguardo si evidenzia, innanzitutto, che il principio dell'equivalenza (clausola di fungibilità) e della piena esigibilità delle mansioni all'interno della categoria di inquadramento (B o D) sancito sia, in generale, nell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, sia, con specifico riferimento al sistema di classificazione del Comparto Regioni-Autonomie locali, nell'art. 3, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, chiarisce che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. Infatti la classificazione del personale individuata nel citato Allegato A al CCNL 31/03/1999 prevede un'unica esplicitazione delle mansioni proprie della categoria D: la "diversità delle mansioni" tra le cat. D1 e D3 sarebbe, altresì, individuabile nell'ultimo periodo del citato Allegato A che prevede che "ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3".

Come precedentemente rappresentato le mansioni individuate nei succitati contratti di lavoro rientrano pienamente nelle mansioni proprie della categoria D come individuate dal CCNL 31.03.1999 nonché in quelle indicate nel DPR 347/83 relativamente al VII profilo professionale "attività di natura tecnica amministrativa".



di studio, ricerca, elaborazione e progettazione. Dette attività comportano altresì l'applicazione di norme e procedure ovvero l'interpretazione delle stesse e dei dati elaborati".

Si rappresenta, inoltre, che, anche a voler condividere l'equiparazione tra l'inquadramento in D3 e l'ottava qualifica funzionale, le competenze e soprattutto le responsabilità assegnate in concreto agli istanti sono ben diverse da quelle previste dal D.P.R. 347 del 1983.

Nello specifico, infatti, confrontando la declaratoria relativa all'VIII Livello indicata nel D.P.R. 347/83 e le mansioni svolte dagli istanti non risulta il controllo dei risultati nel settore tecnico scientifico, come pure manca certamente la direzione di unità operativa organica e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna, visto che i predetti dipendenti non sono stati mai preposti ad una unità operativa e non hanno mai emesso atti che potessero impegnare l'Autorità di Bacino all'esterno. Sono, poi, del tutto assenti l'autonomia operativa e la libera iniziativa, nonché, soprattutto, la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta (la quale già da sola esclude la configurabilità di mansioni corrispondenti alla posizione D3).

L'unico requisito effettivamente posseduto dagli istanti per l'inquadramento superiore richiesto è, quindi, dato dal diploma di laurea. Ma tale diploma, di per sé, non può giustificare l'inquadramento superiore o il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori.

A riguardo si segnala, altresì, che la differenza di mansioni ascrivibile alle categorie giuridiche in argomento (D1/D3) è, altresì, individuabile nei requisiti previsti per l'accesso al profilo. Infatti il DPR 347/83 specifica che "per l'accesso alla qualifica (VIII) è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale". Il predetto DPR, pertanto, pone quali requisiti necessari all'accesso alla qualifica professionale in parola oltre al titolo di studio anche l'ulteriore titolo dell'abilitazione professionale.

Il bando di selezione pubblica per titoli e colloquio indetto dall'Autorità di Bacino della Puglia prevede - quali requisiti di ammissione, il solo titolo di studio della laurea specialistica. Risulta, pertanto, evidente che l'indicazione "ingegnere" contenuta sia nel bando di selezione sia nei succitati contratti individuali di lavoro a tempo determinato sia a tempo indeterminato:

- faccia riferimento al solo titolo di studio (e non all'eventuale abilitazione professionale);
- risulti utile solo al fine di differenziare la laurea richiesta da altri titoli di studio tipicamente tecnici presenti in dotazione organica.

In conclusione, pertanto, si rappresenta che le mansioni svolte dagli istanti rientrerebbero pienamente in quelle proprie della categoria D come individuate dal CCNL 31.03.1999 nonché in quelle indicate nel DPR 347/83 relativamente al VII profilo professionale e che la mera indicazione "ingegnere" contenuta nel bando e nei successivi contratti si debba riferire, evidentemente, al titolo di studio - quale appunto "laureato in ingegneria" - utile alla distinzione di diversi profili professionali presenti nella dotazione organica dell'amministrazione (ad es. Architetti, Geologi, Ingegneri etc)".

d) le parti intendono addivenire ad una composizione bonaria della potenziale lite giudiziaria ad insorgere, alla luce di quanto di seguito evidenziato:

- l'Amministrazione rappresenta che, a decorrere dal 2017 (entrata in vigore del D.M. 294/2016 ed avvio della fase transitoria alla istituzione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale) è subentrata, per la soppressa Autorità di bacino della Puglia, nei numerosi ricorsi ex art. 414 c.p.c. iscritti dinanzi al Tribunale di Bari - sez. Lavoro, per il riconoscimento di erroneo inquadramento *ab origine* e relative mansioni superiori presentati da dipendenti della soppressa Autorità di Bacino della Puglia assunti con modalità analoghe a quelle degli istanti. Nei succitati ricorsi le parti, anche dietro impulso diretto dei Magistrati, hanno avviato trattative finalizzate al bonario componimento della lite conciliando ai seguenti patti e condizioni: riconoscimento *ab origine* dell'erroneo inquadramento (categoria giuridica D3 e non D1) con espressa rinuncia dei medesimi dipendenti sia alle differenze retributive tra quanto percepito in virtù della posizione economica D1 e quanto avrebbero percepito con riferimento alla posizione economica D3, sia ad ogni altra pretesa risarcitoria nei confronti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale/ Autorità di bacino Puglia.

Inoltre giova evidenziare che l'unico ricorso ex art. 414 c.p.c. concluso con sentenza (in quanto il ricorrente non ha accettato alcuna proposta di atto transattivo e conciliazione al giudizio) ha visto l'Amministrazione soccombente: a riguardo con sentenza n. 2730/2020 - pubblicata il 28/09/2020 - il giudice della Sez. lavoro del Tribunale di Bari ha accertato che il ricorrente (il dipendente Bartolomeo D'AMATO della soppressa Autorità di Bacino della Puglia) ha svolto "alle dipendenze dell'ente resistente mansioni riconducibili alla categoria D3 del CCNL Enti Locali" nonché ha condannato l'Amministrazione alla corresponsione al ricorrente delle "differenze tra il trattamento economico spettante, proprio dell'inquadramento nella categoria D3, e il trattamento economico percepito, relativo all'inquadramento nella categoria D1" ed "alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite".

Considerato quanto disposto nella predetta sentenza ed in virtù di una probabile soccombenza nell'ipotesi in cui si volesse intraprendere un ricorso ex art. 414 c.p.c., quest'Autorità di Bacino è disponibile a conciliare alle medesime condizioni pattuite nelle precedenti transazioni dinanzi al giudice del Lavoro.

Tutto quanto premesso, le parti, come innanzi costituite, all'esito di trattative intercorse e della discussione dinanzi la Commissione di conciliazione hanno raggiunto un accordo e, pertanto, dichiarano di voler transigere, come in effetti transigono, la controversia insorta tra, alle seguenti

CONDIZIONI


- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) L'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale/AdbP riconosce agli ex dipendenti, come sopra indicati, la posizione giuridica ed economica D3 dalla data di assunzione e la successiva posizione giuridica ed economica D4 per effetto della progressione orizzontale riconosciuta a far data dal 01/01/2016, adottando ogni atto conseguente all'ora riconosciuto corretto inquadramento e dando formale comunicazione del più corretto inquadramento agli attuali Datori di lavoro pubblici presso i quali sono transitati gli ex dipendenti per mobilità, ossia:
 - ASSET – Agenzia regionale per lo Sviluppo Strategico Ecosostenibile del Territorio, Puglia, per l'Ing. Vito Caponio, Ing. Michele Luisi ed Ing. Pamela Milella;
 - Regione Puglia per l'Ing. Stefania Geronimo.
- 3) I lavoratori accettano tutto quanto riconosciuto ed attribuito dalla Autorità di Bacino al punto che precede, in termini di inquadramento giuridico in D3 dall'assunzione ed in D4 a far data dal 01/01/2016.
- 4) I ricorrenti rinunciano espressamente alle differenze retributive tra quanto percepito in virtù della posizione economica D1 e quanto avrebbero percepito con riferimento alla posizione economica D3, nonché alla differenza retributiva in virtù della posizione economica D2_e a quanto avrebbero percepito con riferimento alla posizione economica D4.
- 5) I ricorrenti rinunciano espressamente ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria nei confronti dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale/struttura dell'Autorità di bacino della Puglia, in relazione all'errato inquadramento nella categoria giuridica ed economica D1.
- 6) Le spese di assistenza legale al presente atto si intendono integralmente compensate.
- 7) Tutte le parti innanzi costituite dichiarano di aver definitivamente acclarato ogni loro rapporto per cui si danno atto di non aver null'altro a pretendere rinunciando reciprocamente, a qualsiasi pretesa, diritto ed azione comunque derivante dallo stesso.

La Commissione, alle ore 12.00, nell'informare le Parti che la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione in sede istituzionale vale ad ogni effetto di legge e, segnatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113, comma 4, codice civile e artt. 410 e 411 c.p.c. e che, quindi, non potranno più effettuare alcuna rivendicazione reciproca per i titoli azionati e transatti, dichiara concluso con esito positivo il tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 410 c.p.c.. Il presente verbale, di cui si è data lettura alle Parti, le quali ne hanno accettato integralmente il contenuto, previa condivisione del testo mediante la funzione di Microsoft Teams "condivisione schermo", viene trasmesso via email all'indirizzo indicato dalla parte beppe.palumbo@tiscali.it in formato PDF non modificabile, per la sottoscrizione delle Parti che lo restituiscono all'Ufficio, anche a mezzo pec. La riunione si è tenuta in videoconferenza con collegamento da remoto sulla piattaforma Microsoft Teams nelle modalità previste dalla nota INL del 18/05/2020 n. 192 e n. 4 del 25/09/2020 e nel rispetto del Protocollo ITL Bari di sicurezza anti-Covid-19 del 01/07/2020 e successiva integrazione.


Letto, confermato e sottoscritto, anche ai sensi dell'art. 2113 ultimo comma c.c.

Per il Datore di Lavoro

Dott. Sergio Lubrano Lavadera



Lavoratori




avv. Giuseppe Palumbo

CERTIFICAZIONE


Il Presidente della Commissione di Conciliazione, come sopra costituita, dopo aver proceduto alla identificazione delle parti che sottoscrivono da remoto, sottoscrive il presente verbale ai sensi dell'art. 12 bis del D.L. 76/2020, come introdotto dalla Legge di conversione n. 120/2020, e della Nota I.N.L. n.4 del 25/09/2020.

Il Rappresentante dei datori di Lavoro

Il Rappresentante dei Lavoratori



Il Presidente Delegato
dott.ssa Silvia Ardua d'Alesio
Ispettorato territoriale del lavoro



Ispezione territoriale del lavoro
Bari